

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 91

46° anno

16 aprile 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2003/C 91/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2003/C 91/02	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	2
2003/C 91/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	5
2003/C 91/04	Orientamenti generali per la cooperazione tra il CEN, il Cenelec e l'ETSI e la Commissione e l'Associazione europea di libero scambio — 28 marzo 2003	7
2003/C 91/05	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	12
2003/C 91/06	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	13
2003/C 91/07	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	14
2003/C 91/08	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	15
2003/C 91/09	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	15

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 91/10	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	16
2003/C 91/11	Organizzazione interprofessionale nel settore degli ortofrutticoli freschi [<i>Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96</i>]	17
	Fondazione europea per la formazione professionale	
2003/C 91/12	Bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2003	18

Nota ai lettori (vedasi pagina 20)

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

AVVISO

Il 17 aprile 2003, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 92 A, sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie agricole — Primo complemento alla ventiduesima edizione integrale».

Gli abbonati riceveranno gratuitamente la suddetta *Gazzetta ufficiale* nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione, in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per: O/.). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della *Gazzetta ufficiale* in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa *Gazzetta ufficiale* presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. ultima pagina).

Questa *Gazzetta ufficiale* — e tutte le *Gazzette ufficiali* (L, C, CE) — possono essere consultate gratuitamente nel sito Internet: <http://europa.eu.int/eur-lex>

ORDINATIVO

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio «Abbonamenti»

2, rue Mercier

L-2985 Lussemburgo

Il mio numero di matricola è il seguente: O/.

Vogliate farmi pervenire la/le . . . copia/e gratuita/e della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 92 A/2003 a cui dà/danno diritto il/i mio/miei abbonamento/i.

Nome:

Indirizzo:

.....

Data: Firma:

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

15 aprile 2003

(2003/C 91/01)

1 euro =

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0784	LVL	lats lettoni	0,6264
JPY	yen giapponesi	129,79	MTL	lire maltesi	0,4237
DKK	corone danesi	7,425	PLN	zloty polacchi	4,2395
GBP	sterline inglesi	0,6857	ROL	leu rumeni	36 560
SEK	corone svedesi	9,137	SIT	tolar sloveni	232,3754
CHF	franchi svizzeri	1,4999	SKK	corone slovacche	40,936
ISK	corone islandesi	83,06	TRL	lire turche	1 743 000
NOK	corone norvegesi	7,879	AUD	dollari australiani	1,7831
BGN	lev bulgari	1,9461	CAD	dollari canadesi	1,5696
CYP	sterline cipriote	0,58665	HKD	dollari di Hong Kong	8,4108
CZK	corone ceche	31,525	NZD	dollari neozelandesi	1,9706
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,9199
HUF	fiorini ungheresi	245,12	KRW	won sudcoreani	1 312,9
LTL	litas lituani	3,4532	ZAR	rand sudafricani	8,3414

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2003/C 91/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2003/67/P	Decreto legge sui prodotti per la salute a base di erbe	⁽³⁾
2003/109/UK	Codice di procedura delle norme sulla conservazione volontaria di dati informativi ai sensi della parte 11: legge 2001 sulla sicurezza antiterrorismo	20.6.2003
2003/110/GR	Progetto di monografie greche	25.6.2003
2003/111/NL	Regolamento sulle navi da pesca	26.6.2003
2003/112/NL	Decreto di modifica del decreto sulle navi della navigazione interna, allegati VI e VIII, in relazione alla modifica del regolamento sul trasporto di sostanze pericolose sul Reno (ADNR) e ad alcune altre modifiche tecniche	26.6.2003
2003/113/UK	Regolamenti 2003 in materia di controllo dell'inquinamento (insilamento, fanghiglia di stallatico, e oli combustibili per usi agricoli) (Irlanda del Nord)	26.6.2003
2003/114/A	Modifica del regolamento dell'Austria inferiore sulla tecnica di costruzione del 1997	30.6.2003
2003/115/NL	Regolamento che revoca il regolamento di indicazione delle pellicole per agricoltura e orticoltura	1.7.2003
2003/116/DK	Decreto relativo al miele	1.7.2003
2003/117/DK	Decreto relativo alle confetture, gelatine e marmellate di frutta, alla crema di marroni e affini	1.7.2003
2003/118/D	Modifica della direttiva relativa alla costruzione, all'allestimento e all'esercizio di navi passeggeri nella navigazione marittima del 16 settembre 1999 (VkB. 1999, pag. 647)	2.7.2003
2003/119/S	Regolamento recante modifica al regolamento sui motoveicoli nautici (1993:1053)	2.7.2003

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE**BELGIO**

Institut belge de normalisation
29, Avenue de la Brabançonne
B-1040 Bruxelles

Signora Hombert

Tel.: (32-2) 738 01 10

Fax: (32-2) 733 42 64

X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Fax: (32-2) 206 57 45

Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry

Dahlerups Pakhus

Lagelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø

Signor K. Dybkjaer

Tel.: (45) 35 46 62 85

Fax: (45) 35 46 62 03

X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V D 2

Villnomblerstraße 76

D-53123 Bonn

Signor Shirmer

Tel.: (49-228) 615 43 98

Fax: (49-228) 615 20 56

X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMW.Bund400.de

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Michalacopoulou 80

GR-115 28 Athens

Tel.: (30-1) 778 17 31

Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT

Acharnon 313

GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis

Tel.: (30-1) 212 03 00

Fax: (30-1) 228 62 19

Internet: 83189@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras

Políticas Comunitarias

Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente

c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276

E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez

Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51

X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

SQUALPI

64-70 allée de Bercy — télédéc 811

F-75574 Paris Cedex 12

Signora S. Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Fax: (33-1) 53 44 98 88

Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Signor Owen Byrne

Tel.: (353-1) 807 38 66

Fax: (353-1) 807 38 38

X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

via Molise 2

I-00100 Roma

Signor P. Cavanna

Tel.: (39-06) 47 88 78 60

X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;

DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni

Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69

Fax: (39-06) 47 88 77 48

Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10
L-2010 Luxembourg
Signor J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Signor J. G. van der Heide
Tel.: (31-50) 523 91 78
Fax: (31-50) 523 92 19
Signora H. Boekema
Tel.: (31-50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien
Signora Haslinger-Fenzl
Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Fax: (43-1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMW A;P=BMW A;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMW A;O=BMW A;OU=TBT;S=POST

PORTOGALLO

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três Vales
P-2825 Monte da Caparica
Signora Cândida Pires
Tel.: (351-1) 294 81 00
Fax: (351-1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsinki
Signor Petri Kuurma
Tel.: (358-9) 160 3627
Fax: (358-9) 160 4022
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SVEZIA

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm
Signora Kerstin Carlsson
Tel.: (46) 86 90 48 00
Fax: (46) 86 90 48 40
Internet: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom
Signora Brenda O'Grady
Tel.: (44) 171 215 14 88
Fax: (44) 171 215 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
C=GB
Internet: uk98-34@gtinet.gov.uk
Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
Georgsdottir@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 91/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 14.3.2003**Stato membro:** Finlandia**N. dell'aiuto:** N 41/03**Titolo:** Modifica del regime di aiuti agli investimenti N 59/2000

Obiettivo: Il regime approvato N 59/2000 prevede aiuti agli investimenti e allo sviluppo nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. La misura di aiuto notificata apporta le seguenti modifiche al summenzionato regime di aiuto: l'aiuto agli investimenti a titolo del regime N 59/2000 può essere cumulato con altri aiuti di Stato entro il limite del tasso di aiuto del 40 % dell'investimento ammissibile; le spese di viaggio e i costi salariali connessi all'attività di sviluppo rientrano nelle spese ammissibili per l'aiuto allo sviluppo, il quale può essere cumulato con altri aiuti di Stato; i massimali dell'aiuto cumulato rimangono uguali ai tassi massimi previsti per gli aiuti allo sviluppo a titolo del regime approvato N 59/2000. Non vengono apportate altre modifiche al regime di aiuto N 59/2000

Fondamento giuridico: Decreto governativo (non ancora pubblicato)

Stanziamento: Lo stanziamento per il regime di aiuti agli investimenti che verrà modificato ammonta secondo le stime a 2,5-5 milioni di EUR l'anno. Si prevede che la modifica proposta non avrà incidenze finanziarie.

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile**Durata:** Fino al 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 14.3.2003**Stato membro:** Spagna (Navarra)**N. dell'aiuto:** N 709/02**Titolo:** Aiuti alla trasformazione e all'ammodernamento degli impianti di irrigazione

Obiettivo: La realizzazione delle opere di ammodernamento degli impianti di irrigazione

Fondamento giuridico: Proyecto de Orden Foral por la que se regula la concesión de subvenciones para la financiación de las obras de distribución de redes a presión en parcelas de interés agrícola privado en las zonas de actuación en infraestructuras agrícolas con transformación o modernización de regadíos

Stanziamento: 800 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 40 % (50 % nelle zone svantaggiate) e al 45 % per i giovani agricoltori (55 % nelle zone svantaggiate)

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 14.3.2003**Stato membro:** Francia**N. dell'aiuto:** N 721/02

Titolo: Aiuti a favore della strutturazione tecnico-economica di filiera nel settore dell'allevamento

Obiettivo: Maggiore efficacia e professionalità nel settore, in particolare grazie alla prestazione di assistenza tecnica agli allevatori sotto forma di servizi di gestione, ad iniziative a carattere tecnico per il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti, alla divulgazione di nuove tecniche e all'organizzazione di concorsi, fiere e mostre

Stanziamento: 300 000 EUR/triennio

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % con un massimo di 100 000 EUR per beneficiario del servizio di assistenza tecnica e per triennio

Durata: 6 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 14.3.2003

Stato membro: Italia (Bergamo)

N. dell'aiuto: N 529/02

Titolo: Aiuti agli investimenti a favore delle imprese e cooperative agricole bergamasche

Obiettivo: Favorire gli investimenti nelle aziende agricole, nell'agriturismo e nella lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Fondamento giuridico: Delibera della Giunta provinciale n. 293 del 13.6.2002 «Approvazione di un bando di concorso per la concessione di contributi in conto interessi a favore delle imprese e cooperative agricole bergamasche a sostegno degli investimenti aziendali»

Stanziamiento: Massimo 500 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile in funzione dell'entità del contributo in conto interessi e della durata del prestito. Non supera il 15 % in equivalente sovvenzione lordo

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 14.3.2003

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 802/02

Titolo: Aiuti a favore del settore apicolo — Calamità naturali 2002

Obiettivo: Indennizzare i produttori di miele delle perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche del 2002

Fondamento giuridico: Articolo 10 della legge 27 marzo 2001, n. 122 «Misure finanziarie per il settore agricolo»

Stanziamiento: 3 834 000 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Il 30 % delle perdite subite dall'apicoltore

Durata: Fino all'esaurimento delle risorse disponibili

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 14.3.2003

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 81/03

Titolo: Aiuti per la distribuzione di taluni prodotti lattiero-caseari nelle scuole

Obiettivo: Promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari biologici da parte dei bambini

Stanziamiento: 600 000 EUR l'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile, ma comunque inferiore al 25 % del prezzo dei prodotti

Durata: 5 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

ORIENTAMENTI GENERALI PER LA COOPERAZIONE TRA IL CEN, IL CENELEC E L'ETSI E LA COMMISSIONE E L'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO**28 marzo 2003**

(2003/C 91/04)

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Il CEN, il Cenelec e l'ETSI da un lato e la Commissione europea e la Associazione europea di libero scambio (EFTA) dall'altro ribadiscono che la normalizzazione è un'attività volontaria basata sul consenso, svolta dalle parti e nell'interesse delle stesse, fondata sull'apertura e la trasparenza, nel quadro di organismi di normalizzazione indipendenti e riconosciuti, sfociante nell'adozione di norme alle quali si ottempera volontariamente⁽¹⁾. Il CEN, il Cenelec, l'ETSI, la Commissione europea e l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) sottolineano che il riconoscimento pubblico⁽²⁾ degli organismi che pubblicano tali norme e il rispetto di procedure specifiche, tra cui un'indagine pubblica e un voto, distinguono le norme (EN) così adottate da altre specifiche tecniche adottate su base facoltativa.

Il CEN, il Cenelec, l'ETSI, la Commissione europea e l'EFTA ritengono che le norme debbano corrispondere all'obiettivo che ci si prefigge, avere un alto livello di accettabilità risultante dalla piena partecipazione di tutte le parti interessate al processo di normalizzazione, essere coerenti e permettere l'innovazione tecnologica e la concorrenza e che, di conseguenza, le norme dovrebbero essere fondate su una ricerca scientifica di qualità, essere aggiornate a scadenze regolari e ricercare nella misura del possibile l'efficacia⁽³⁾.

Sebbene la normalizzazione sia un'attività facoltativa e indipendente, il CEN, il Cenelec, l'ETSI, la Commissione europea e l'EFTA riconoscono che essa ha effetto in settori di interesse pubblico, quali la competitività delle imprese, il funzionamento del mercato interno e l'ambiente. Le istituzioni comunitarie e l'EFTA hanno constatato a diverse riprese che la normalizzazione può assumere un ruolo ben preciso nella politica dei poteri pubblici e può contribuire al processo legislativo.

Un primo accordo in tal senso, raggiunto nel 1984, è all'origine degli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione europea, il CEN e il Cenelec, adottati il 13 novembre 1984 e pubblicati come parte 1 del memorandum CEN/Cenelec n. 4. Da allora, tuttavia, la situazione è cambiata e le parti hanno convenuto che gli orientamenti debbano essere aggiornati di conseguenza.

⁽¹⁾ Risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa, punto 11 (GU C 141 del 19.5.2000).

⁽²⁾ Direttiva 98/34/CE del Consiglio che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998).

⁽³⁾ Risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa, punto 12 (GU C 141 del 19.5.2000).

L'EFTA, il CEN e il Cenelec hanno adottato orientamenti equivalenti il 30 aprile 1985; tali orientamenti sono pubblicati come parte 2 del memorandum CEN/Cenelec n. 4. Il 30 ottobre 1992 il Consiglio dell'EFTA ha adottato una revisione di tali orientamenti che tiene particolarmente conto della maggiore importanza attribuita alle norme negli Stati membri dell'EFTA dall'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

2. EVOLUZIONE DELLA NORMALIZZAZIONE EUROPEA

Il CEN, il Cenelec, l'ETSI, la Commissione europea e l'EFTA sono dell'avviso che i nuovi orientamenti dovrebbero tener conto degli elementi seguenti, che hanno subito una sensibile evoluzione dal 1984 e 1985:

- mentre nel 1984 esistevano solo due organismi europei di normalizzazione, oggi ne esistono tre: il CEN, il Cenelec e, dopo il suo riconoscimento in virtù della direttiva 98/34/CEE, l'ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione),
- gli Stati membri dell'EFTA che partecipano all'accordo SEE si sono impegnati a partecipare al mercato unico, con gli stessi diritti e doveri degli Stati membri dell'Unione europea. L'accordo ha creato la stessa base giuridica per l'uso delle norme applicate negli Stati membri dell'UE,
- le attività di normalizzazione in Europa si sono in gran parte spostate dal livello nazionale al livello europeo e internazionale. Gli organismi nazionali di normalizzazione hanno visto evolvere la loro posizione nella normalizzazione europea e internazionale, e continueranno a svolgere un ruolo importante in questo settore, partecipando alla formazione di un consenso sul piano nazionale, fornendo spesso un'assistenza al lavoro tecnico, costituendo un legame permanente con le parti attive del mercato, in particolare le piccole e medie imprese, i consumatori e gli ambientalisti, e fornendo accesso alle norme europee e internazionali, per le quali svolgono anche funzione di consulenza. Infine, sono questi organismi che adottano ufficialmente le norme europee (EN) a seguito di un'indagine pubblica e di un voto formale,
- i gruppi di interesse economici e sociali e le organizzazioni corrispondenti, le ONG, hanno manifestato un interesse crescente per la normalizzazione europea. Organizzati al livello europeo, possono oggi accedere meglio al processo europeo di normalizzazione e alle diverse strutture del CEN, del Cenelec e dell'ETSI; ciò non diminuisce tuttavia la necessità di un impegno a livello nazionale,

- un elevato livello di protezione dell'ambiente e dei consumatori è divenuto uno degli obiettivi fondamentali nel quadro del trattato CE. Le considerazioni relative all'ambiente e ai consumatori devono pertanto essere sistematicamente integrate in altri settori politici e sociali; quest'evoluzione riguarda anche la normalizzazione europea,
- è ormai riconosciuto che la normalizzazione europea svolge un ruolo determinante nell'integrazione economica e politica dei paesi candidati all'Unione europea. A loro volta, questi paesi sono maggiormente coinvolti nei lavori degli organismi europei di normalizzazione,
- con la globalizzazione dell'economia, le norme internazionali hanno assunto un'importanza primordiale per l'Europa, importanza confermata sia dall'OMC, in particolare con l'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio e con la decisione sui principi relativi alla elaborazione delle norme internazionali, ripresa dall'accordo⁽¹⁾, sia dai servizi della Commissione, nel documento di lavoro SEC(2001) 1296 sui principi della politica europea relativa alla normalizzazione internazionale del 26 luglio 2001,
- i bisogni del mercato in materia di specifiche tecniche sono cambiati e variano a seconda dei settori. Inoltre, i settori industriali sono sempre più connessi tra di loro e le frontiere tradizionali che li separavano vanno attenuandosi, il che crea la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli organismi europei di normalizzazione e le procedure di elaborazione delle norme,
- l'utilizzazione delle norme nella politica dei poteri pubblici si è anch'essa evoluta; non si tratta più solo di completare il mercato interno e di promuovere la competitività e le tecnologie dell'informazione; le norme occupano uno spazio sempre maggiore in nuovi settori politici, quali la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori e dell'ambiente, il trasferimento al mercato dei risultati della ricerca o l'attuazione di reti transeuropee,
- il rapido sviluppo delle tecnologie e delle procedure nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) esige un'elaborazione altrettanto rapida di nuovi tipi di pubblicazioni. In considerazione di questi sviluppi, gli organismi europei di normalizzazione hanno concepito nuovi prodotti che non hanno lo status di norme formali (EN),
- in considerazione delle possibili restrizioni alla concorrenza causate da accordi di cooperazione orizzontale tra imprese che operano allo stesso livello o agli stessi livelli di mercato,

la Commissione ha presentato una comunicazione sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE a tali accordi⁽²⁾. La comunicazione considera gli accordi di normalizzazione come un tipo di accordo di cooperazione orizzontale, concluso tra imprese private o sotto l'egida di organismi pubblici o di organismi responsabili per la gestione di servizi di interesse economico generale, come gli organismi di normalizzazione riconosciuti in virtù della direttiva 98/34/CE. La comunicazione afferma altresì che gli accordi di normalizzazione non restringono in linea di principio la concorrenza se le norme vengono adottate da organismi riconosciuti in base a procedure non discriminatorie, aperte e trasparenti,

- la normalizzazione ha acquisito un forte profilo politico, il che riflette la posizione unica degli standard rispetto ad altre forme di specifiche ed obbliga a rispettare i principi di trasparenza, di apertura, di consenso, di indipendenza, di efficacia e di coerenza.

Per tutte queste ragioni, il CEN, il Cenelec, l'ETSI, la Commissione europea e l'EFTA intendono confermare il loro accordo su una certa numero di obiettivi politici e sul ruolo che le norme rivestano in tal senso, nonché sui principi sui quali si fondano le loro relazioni e la loro collaborazione e sulle misure previste per raggiungere tali obiettivi.

3. OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE

Il CEN, il Cenelec, l'ETSI, la Commissione europea e l'EFTA concordano sul fatto che la normalizzazione riveste un ruolo importante per il mercato europeo e la competitività delle imprese e che essa rappresenta uno strumento essenziale a sostegno delle politiche europee che riflettono l'interesse pubblico. Gli obiettivi politici in materia di normalizzazione europea sono pertanto i seguenti:

- partecipare al completamento del mercato interno, facilitare la libera circolazione dei beni e dei servizi e garantire lo sviluppo sostenibile, raggiungere un livello elevato di sicurezza e di qualità e integrare l'insieme degli aspetti economici, sociali e ambientali. Nel quadro della nuova impostazione, le norme europee armonizzate forniscono i mezzi tecnici per giudicare la conformità alle disposizioni legali; rappresentano riferimenti comuni e trasparenti al momento dell'aggiudicazione di appalti; contribuiscono a sopprimere gli ostacoli tecnici al commercio; incoraggiano lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente e, infine, costituiscono un quadro di riferimento uniforme per il commercio e per la legislazione nazionale ed europea, favorendo così l'integrazione tecnica dell'Europa,
- contribuire a raggiungere l'obiettivo di un alto livello di protezione dell'ambiente,

⁽¹⁾ G/TBT/9 del 10.11.2000, allegato 4.

⁽²⁾ GU C 3 del 6.1.2001, pagg. 2-30.

- creare uno strumento per il miglioramento della competitività europea e permettere l'innovazione tecnologica. Le norme europee forniscono al mercato interno un quadro tecnico comune ma flessibile e rappresentano un riferimento riconosciuto in termini di qualità, di certificazione e di conformità regolamentare; stimolano la cooperazione tecnica, gli scambi di esperienze e permettono alle imprese di realizzare economie di scala,
- fornire una gamma di prodotti che rispondano alle diverse esigenze del mercato,
- fornire un meccanismo flessibile e trasparente per giungere in Europa ad un consenso su determinate di questioni. La base di tale consenso, che deve soddisfare le esigenze delle parti interessate (poteri pubblici inclusi) varia a seconda del settore, del quadro normativo o di fattori quali la sicurezza e i rischi per l'ambiente,
- sostenere, tramite la partecipazione dei rispettivi membri ai lavori internazionali, gli interessi dell'Europa sulla scena economica mondiale dandole i mezzi di accedere ai mercati mondiali. Le norme rappresentano riferimenti nel quadro della cooperazione e dell'assistenza tecnica e degli accordi di riconoscimento reciproco con i paesi terzi. È estremamente importante che le norme internazionali siano adottate ed applicate uniformemente quando sono in gioco obiettivi legittimi quali la protezione della salute e della sicurezza pubbliche e la protezione della fauna e della flora e/o dell'ambiente,
- fornire ai paesi candidati e vicini uno strumento importante che li aiuterà ad adattare i loro sistemi economici al mercato comunitario, a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione o la cooperazione economica e tecnologica,
- permettere ai partner economici e sociali dell'Europa e ad altri gruppi di interesse, quali le ONG, che diversamente non potrebbero partecipare ma che hanno un legittimo interesse nei risultati, di prendere parte al processo di normalizzazione e di difendere in tal modo taluni settori di interesse pubblico, quali la protezione dell'ambiente, dei lavoratori e dei consumatori contribuendo, grazie a questo strumento, allo sviluppo sostenibile e a tutelare l'interesse generale in settori nei quali la coregolamentazione o con l'autoregolamentazione sono ritenute preferibili ad una regolamentazione pura e semplice.

4. PRINCIPI DI RELAZIONE E DI COOPERAZIONE

Per raggiungere questi obiettivi, il CEN, il Cenelec, l'ETSI, la Commissione europea e l'EFTA convengono che:

- le relazioni tra gli organismi europei di normalizzazione e i poteri pubblici europei devono essere fondate sul ricono-

scimento degli obiettivi comuni esposti particolareggiatamente al paragrafo 3, tenendo conto delle rispettive responsabilità e competenze. Il CEN, il Cenelec, l'ETSI, la Commissione europea e l'EFTA sottolineano che l'esistenza di un dialogo permanente, aperto e trasparente è alla base della cooperazione,

- gli organi nazionali membri del CEN e del CENELEC e i membri dell'ETSI hanno un ruolo decisivo nella cooperazione tra gli organismi europei di normalizzazione, la Commissione europea e l'EFTA. La collaborazione tra tutti gli organismi interessati e l'adesione agli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono essenziali per garantire il buon esito di questi orientamenti,
- lo statuto degli organismi europei di normalizzazione dovrà garantire che la normalizzazione europea, in particolare quando sostiene le politiche europee e le normative comunitarie, sia pienamente responsabile nei confronti dell'insieme delle parti interessate in Europa: nella preparazione delle norme e di altri documenti, gli organismi di normalizzazione dovranno tener conto di quanti più pareri possibile; le procedure nel corso dell'elaborazione, dell'indagine e del voto dovranno essere aperte e trasparenti,
- il sistema europeo di normalizzazione deve tener conto di tutti gli interessi: industria, lavoratori, consumatori, ambiente, poteri pubblici; di conseguenza, non può agire in base a interessi particolari,
- a tutti i livelli e tra i tre organismi europei di normalizzazione dev'essere garantita la coerenza nella pianificazione, l'esecuzione e l'attuazione dei programmi di normalizzazione e delle attività svolte dagli organismi di normalizzazione, se del caso tramite attività di approvazione e di attuazione svolte a livello nazionale,
- è essenziale che il sistema di normalizzazione europeo risponda rapidamente e in modo adeguato alle diverse esigenze dei diversi settori, osservando scrupolosamente i principi fondamentali della normalizzazione europea di cui al paragrafo 3. In particolare, diverse esigenze del mercato possono richiedere diversi tipi di risultati. Tuttavia, in tutti i casi dovranno continuare ad essere applicati i principi di trasparenza, di accesso, di apertura, di efficacia, di coerenza e di volontariato,
- è opportuno rafforzare la normalizzazione internazionale e fare in modo che gli interessi dell'Europa siano tutelati in tale ambito; l'applicazione delle norme internazionali dovrà essere uniforme, ad eccezione dei casi in cui ciò potesse rivelarsi inefficace o inadeguato ai fini degli obiettivi perseguiti,
- particolare impegno dovrà essere profuso per sostenere l'integrazione economica dei paesi candidati all'adesione,

- l'applicazione delle norme europee dovrà essere ulteriormente incoraggiata, come strumento di integrazione economica e tecnologica all'interno e all'esterno del mercato europeo, come strumento di lavoro sul mercato e come base tecnica per i lavori legislativi, in particolare nella definizione delle specifiche tecniche dei prodotti, dei servizi e dei metodi di prova.

5. MESSA IN OPERA

Alla luce di quanto sopra esposto, gli organismi europei di normalizzazione europea chiedono alla Commissione europea e all'EFTA di:

- mantenere un quadro giuridico politico trasparente per la normalizzazione europea affinché essa resti un'attività indipendente, consensuale e facoltativa,
- fare ricorso alle opportune norme adeguate per sostenere la regolamentazione e altre politiche europee e continuare ad operare a favore di un uso più ampio delle norme,
- indicare, conformemente alle disposizioni della direttiva 98/34/CE, le esigenze giuridiche e politiche applicabili alle norme,
- evitare, salvo i casi in cui ciò sia considerato necessario nell'interesse generale, di redigere normative tecniche su soggetti già coperti da mandati conferiti agli organismi europei di normalizzazione, sollecitare ove possibile il parere di questi ultimi, ed eventualmente dei loro membri, su ogni questione legata alla normalizzazione e, se del caso, agli ostacoli tecnici al commercio, al livello europeo e mondiale,
- continuare a fornire il sostegno finanziario mirato agli organismi europei di normalizzazione, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, al fine di conservare infrastrutture di normalizzazione europee adeguate e di migliorare l'efficacia della visibilità degli organismi di normalizzazione europei,
- sollecitare il parere degli organismi europei di normalizzazione sui bisogni in materia di ricerca e sviluppo prenormativi e incoraggiare lo sfruttamento delle attività prenormative finanziate dalla Comunità e/o dall'EFTA, sorte da azioni di ricerca dirette o indirette, nel quadro delle norme europee,
- incoraggiare i partecipanti a programmi comunitari di R & D a comunicare, ove opportuno, i loro risultati agli organismi europei di normalizzazione,
- sollecitare, se del caso, i consigli e la collaborazione attiva degli organismi europei di normalizzazione nella preparazione e nella messa in opera dei programmi europei di assistenza tecnica ai paesi terzi e di cooperazione con essi,
- a promuovere l'uso delle norme da parte dei partner commerciali dell'Europa nelle loro politiche e normative.

Da parte loro, la Commissione europea e l'EFTA chiedono agli organismi europei di normalizzazione CEN, Cenelec e ETSI di:

- preservare l'infrastruttura e le procedure di normalizzazione al fine di soddisfare le legittime esigenze europee, quali la sicurezza, la sanità, la protezione dei consumatori e dell'ambiente, e cooperare attivamente affinché le parti interessate possano utilizzare al meglio l'infrastruttura europea di normalizzazione e i suoi collegamenti con altri organismi di normalizzazione,
- garantire che le strutture e le procedure permettano di raggiungere un grado massimo di apertura, di trasparenza e di rappresentatività. Le procedure devono essere trasparenti e garantire l'indipendenza rispetto agli interessi particolari. Un ulteriore impegno dev'essere profuso per accrescere, a livello nazionale ed europeo, la partecipazione delle parti interessate, in particolare i poteri pubblici, i produttori, le piccole e medie imprese, i consumatori, i lavoratori e i gruppi ambientalisti dell'elaborazione delle norme e di altri prodotti e a garantire che le loro opinioni siano tenute nel debito conto,
- garantire a tutte le parti interessate che partecipano al processo di elaborazione l'accesso ai documenti e consentire loro in tal modo di partecipare attivamente,
- tener conto dell'interesse generale, e in particolare della sicurezza e della salute, nonché della protezione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente,
- mantenere il dialogo con la Commissione e l'EFTA in tutto il processo di normalizzazione,
- garantire che il fattore ambientale sia tenuto nel debito conto e, se del caso, integrare le considerazioni ambientali nell'elaborazione delle norme al fine di contribuire ad un elevato livello di protezione dell'ambiente,
- sostenere attivamente la partecipazione, a livello nazionale, europeo e internazionale, delle parti interessate al lavoro di normalizzazione,
- instaurare e mantenere le regole e procedure istituzionali che garantiscano la coerenza, la rapidità e la qualità dell'elaborazione e della messa in atto dei programmi, delle norme e di altri prodotti e attività intesi a rispondere ai bisogni dei mercati in evoluzione. Ciò comprende, in particolare, norme coerenti in caso di arresto o notifica di attività, di trasposizione uniforme e di ritiro di norme nazionali contraddittorie (solo per quanto riguarda le EN),

-
- garantire che, quando la Commissione e l'EFTA conferiscono mandati comuni, sia adottata un'impostazione coerente per accettare ed eseguire il mandato o per respingerlo,
 - garantire che le procedure di decisione continuino a preservare la responsabilità nei confronti della Comunità europea, dei membri dell'EFTA e degli associati economici e sociali che agiscono nel quadro di un mandato della Commissione europea e dell'EFTA,
 - svolgere i loro compiti in base a criteri elevati di qualità e di efficienza e ricorrere a metodi e tecnologie moderne per l'elaborazione e la diffusione dei loro risultati,
 - mantenere aggiornate le loro pubblicazioni e adattare al progresso tecnologico tramite esami periodici per confermarle, correggerle, rivederle o ritirarle, come opportuno,
 - di concerto con i loro membri, adattare le loro strutture, procedure e pubblicazioni all'evoluzione delle esigenze legittime delle parti interessate; creare meccanismi adeguati per adottare i documenti provenienti da gruppi di interesse e da altre parti e trasformarli, se del caso, in prodotti di organismi europei di normalizzazione,
 - garantire che tutte le parti interessate abbiano accesso alle norme, diffondendo nel modo più ampio possibile informazioni al loro riguardo e facendo sì che le norme, compresi gli eventuali diritti di proprietà intellettuale (DPI) in esse compresi, possano essere utilizzate dagli operatori commerciali in modo equo, razionale e non discriminatorio,
 - intraprendere e sostenere azioni destinate ad accrescere la visibilità della normalizzazione europea,
 - operare per lo sviluppo e la sistematica utilizzazione di un marchio unico di conformità alle norme europee,
 - sostenere il progresso degli organismi di normalizzazione dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o all'EFTA sostenendo la loro piena partecipazione ai lavori degli organismi europei di normalizzazione e aiutandoli a divenirne membri; accordare loro la qualità di membri a parte intera una volta che le condizioni convenute ed adeguate saranno soddisfatte,
 - cooperare attivamente con gli organismi di normalizzazione e internazionali; rispettare le disposizioni del codice di buone pratiche per la preparazione, l'adozione e l'applicazione delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio; promuovere il ricorso agli organismi di normalizzazione internazionali e incoraggiare l'utilizzazione delle norme internazionali nei lavori e nelle attività svolte su scala mondiale, quando sono in gioco obiettivi legittimi, quali la protezione della salute e della sicurezza pubbliche, la protezione della fauna e della flora e/o dell'ambiente; aiutare quanto più possibile le parti interessate ad accedere al processo di normalizzazione a livello internazionale,
 - partecipare, con la Commissione europea e l'EFTA, alla preparazione e all'attuazione dei programmi di assistenza e di cooperazione tecnica con i paesi terzi svolti dalla Comunità e dall'EFTA e garantire ove possibile la coerenza delle politiche degli organismi affiliati.
 - curare e sviluppare il dialogo con la Commissione europea e l'EFTA su tutte le questioni di ordine strategico, politico o tecnico che presentano un interesse comune.
-

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2003/C 91/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GERMANIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Elbe Air Lufttransport AG (denominazione precedente: Elbe Air Transport AG)	Lindberghring 2—4 D-33142 Büren-Ahden (denominazione precedente: Zeppelinring 12 D-33142 Büren-Ahden)	Passeggeri, posta, merci	30.10.2002

Categoria B: Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
HeliTeam Aachen GBR	Auf der Maar 6 D-52072 Aachen	Passeggeri, posta, merci	14.2.2003
Siebertz Flight Service	Schwarze Heide 29 D-46569 Hünxe	Passeggeri, posta, merci	16.12.2002

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
ikarus flugdienst GmbH	Flugplatz D-19306 Neustadt-Glewe	Passeggeri, posta, merci	24.1.2003

Scadenza di una licenza

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Eagle Flight Service GmbH	Nordstraße/Büro Halle 12/GAT 1 D-30855 Langenhagen	Passeggeri, posta, merci	5.12.2002

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.3.2003.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2003/C 91/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

AUSTRIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
ARA Flugrettungs GmbH	Rathausstraße 21 A-6900 Bregenz	Passeggeri, posta, merci	30.1.2003

Categoria B: Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
HELI AMBULANCE TEAM GmbH	Fürstenweg 180 A-6020 Innsbruck	Passeggeri, posta, merci	6.12.2002
HELI-LINE Hubschraubertransporte GmbH	In der Lehen 2 A-3233 Kilb	Passeggeri, posta, merci	3.3.2003

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Eagle Airlines Luftverkehrsges.m.b.H.	Ebentalerstraße 42 A-9020 Klagenfurt	Passeggeri, posta, merci	3.3.2003

Cessazione d'attività

Categoria B: Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Rüscher Helicopter G.m.b.H. Air Service	Münkefeld 7 A-6800 Feldkirchen	Passeggeri, posta, merci	22.1.2003
Tiroler Flughafenbetriebsges.m.b.H.	Fürstenweg 180 A-6020 Innsbruck	Passeggeri, posta, merci	30.12.2002

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.3.2003.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2003/C 91/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DANIMARCA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Newair A/S	Stratusvej 12 Billund Lufthavn DK-7190 Billund	Passeggeri, posta, merci	3.3.2003

Licenza temporanea

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore fino al
Newair A/S	Stratusvej 12 Billund Lufthavn DK-7190 Billund	Passeggeri, posta, merci	31.3.2003

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore fino al
DanCopter ApS	Dalbækvej 12 DK-6670 Holsted	Passeggeri, posta, merci	31.3.2003

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.3.2003.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2003/C 91/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

SPAGNA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Islas Airways SA	Urbanización La Paz Retama, 3 Edificio Retama Local A-25 y A-26 E-38400 El Puerto de la Cruz (Tenerife)	Passeggeri, posta, merci	29.1.2003
Visig Operaciones Aéreas SA	Buenos Aires, 12 – 1º A E-35002 Las Palmas de Gran Canaria	Passeggeri, posta, merci	27.2.2003

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.3.2003.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2003/C 91/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GRECIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria B: Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Mediterranean Air Freight A.E.	Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 5ο χλμ Σπάτων-Λούτσας Κτίριο 12 Σπάτα Αττικής	Posta, merci	15.1.2003

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.3.2003.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2003/C 91/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGNO UNITO

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria B: Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
British North West Airlines Limited	British North West Suite Blackpool Airport Lancashire FY4 2QY	Passeggeri, posta, merci	19.12.2002
Kingmoor Aviation Limited	4 Elm Tree Cottages Church Lane Huxley Cheshire CH3 9BQ	Passeggeri, posta, merci	4.12.2002
London City Airport Jet Centre Limited	Jet Centre Royal Docks London E16 2PJ	Passeggeri, posta, merci	21.10.2002
Mann Air Limited t/a Mann Air Charter	Building 10 Aberporth Airfield Blaenannerch Ceredigion SA43 2DW	Passeggeri, posta, merci	16.9.2002
Tayflite Limited	PO Box 36 Bury Lancashire BL8 2NH	Passeggeri, posta, merci	19.11.2002
Xclusive Jet Charter Limited	Discovery Centre Eastern Business Park Bournemouth International Airport BH23 6DD	Passeggeri, posta, merci	28.10.2002

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
HC Airlines Limited t/a Prime and Heavylift Cargo Airlines	Skyway House Parsonage Road Takeley Bishop's Stortford Herts CM22 6PU	Passeggeri, posta, merci	19.11.2002

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Senair Charter Limited	C/o Trygon Ltd Hangar A1 Southend Airport Essex SS2 6UN	Passeggeri, posta, merci	10.12.2002

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.3.2003.

Modifica del nome del titolare della licenza

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nuova denominazione	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
MyTravel Airways Limited (denominazione precedente: Airtours International Airways Limited)	Parkway Three Parkway Business Centre 300 Princess Road Manchester M14 7QU	Passeggeri, posta, merci	8.10.2002

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nuova denominazione	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
PremiAir Aviation Limited (denominazione precedente: McAlpine Aviation Services Limited)	Swallowfield Way Hayes Middlesex UB3 1SP	Passeggeri, posta, merci	3.12.2002

Organizzazione interprofessionale nel settore degli ortofrutticoli freschi

[Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96]

(2003/C 91/11)

Le autorità greche hanno comunicato alla Commissione la decisione di riconoscere, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ⁽²⁾, l'Associazione interprofessionale nazionale per le pesche e le pere destinate alla trasformazione di pere e mele (Edovra).

— **Zona di attività:** il territorio nazionale greco.

— **Azioni intraprese:** Edovra intende esercitare tutte le attività previste per le organizzazioni interprofessionali dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

BILANCIO DELLA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

(2003/C 91/12)

Il bilancio della Fondazione per l'esercizio 2003 è di 17,2 milioni di EUR, di cui 11,2 milioni sono destinati alle spese per il personale, 1,4 milioni a immobili, materiale e spese varie di funzionamento nonché 4,5 milioni per operazioni e progetti specifici nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.


Inoltre, la Fondazione gestisce i fondi PHARE/CARDS e TACIS per un importo totale pari a 244,7 milioni di EUR.

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

BILANCI 2002/2003

SPESE

	Titolo	Bilancio 2002 Dopo gli storni	Bilancio 2003
TITOLO 1	SPESE PER IL PERSONALE CONNESSO ALLA FONDAZIONE		
	TOTALE TITOLO 1	10 530 000	11 239 000
TITOLO 2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO		
	TOTALE TITOLO 2	1 366 050	1 421 000
TITOLO 3	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI MISSIONI SPECIFICHE		
Cap. 30	Spese operative (documentazione, pubblicazioni, traduzione, riunioni ecc.)		
	Totale capitolo	840 176	1 035 000
Cap. 31	Azioni prioritarie: attività comprese nel programma di lavoro (sostegno alla Commissione, fornitura di informazioni e di analisi tramite la rete degli osservatori nazionali, attività di sviluppo)		
	Totale capitolo	4 063 774	3 505 000
TITOLO 3	TOTALE TITOLO 3	4 903 950	4 540 000
	TOTALE COMPLESSIVO	16 800 000	17 200 000



Libertà – Sicurezza – Giustizia

Costruiamo insieme un'Europa senza frontiere

Direzione generale
Giustizia e affari interni



Seguite da vicino...

Ogni giorno, grazie al nostro e al vostro lavoro, l'Europa cresce e si sviluppa, diventando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti. Per esservi ancora più vicini, per rispondere in modo ancora più efficace a tutte le vostre domande e per consentirvi di seguire questa evoluzione, mettiamo a vostra disposizione, un nuovo, indispensabile strumento: il sito Internet *Libertà — Sicurezza — Giustizia*.

Il sito web della Direzione generale Giustizia e affari interni della Commissione europea costituisce uno strumento unico per orientarsi nel vasto e ricco dibattito sull'Europa e per seguire da vicino la costruzione di questo nuovo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

... la costruzione dell'Europa!

Una vasta gamma d'informazioni, dalle più generiche alle più precise, sono da oggi facilmente accessibili grazie ad una pratica e gradevole interfaccia, organizzata in tredici grandi aree tematiche:

- | | |
|------------------|------------------------|
| - Asilo | - Diritto penale |
| - Immigrazione | - Diritti fondamentali |
| - Polizia | - Cittadinanza |
| - Dogane | - Libera circolazione |
| - Criminalità | - Relazioni esterne |
| - Droga | - Allargamento |
| - Diritto civile | - dell'Unione |

Entrate nell'Europa di domani e scoprite in anteprima il nostro spazio comune di libertà, di sicurezza e di giustizia!



http://europa.eu.int/comm/justice_home/

**Per fare dell'Unione europea uno spazio
di libertà, di sicurezza e di giustizia.**



Commissione europea

AVVISO

Il 17 aprile 2003, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 92 A, sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie agricole — Primo complemento alla ventiduesima edizione integrale».

Gli abbonati riceveranno gratuitamente la suddetta *Gazzetta ufficiale* nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione, in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per: O/.). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della *Gazzetta ufficiale* in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa *Gazzetta ufficiale* presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. ultima pagina).

Questa *Gazzetta ufficiale* — e tutte le *Gazzette ufficiali* (L, C, CE) — possono essere consultate gratuitamente nel sito Internet: <http://europa.eu.int/eur-lex>

ORDINATIVO

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio «Abbonamenti»

2, rue Mercier

L-2985 Lussemburgo

Il mio numero di matricola è il seguente: O/.

Vogliate farmi pervenire la/le . . . copia/e gratuita/e della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 92 A/2003 a cui dà/danno diritto il/i mio/miei abbonamento/i.

Nome:

Indirizzo:

.....

Data: Firma: